



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Sardegna, Dott.ssa Carla Puligheddu, domiciliata per il presente atto presso il Consiglio Regionale della Sardegna, Via Roma, 25 – Cagliari

E

l'Eurispes Sardegna Istituto di Studi Politici Economici e Sociali, con sede legale in Tempio Pausania (SS), viale Sacro Cuore n°3 – 07029, Cod. Fisc. 91064400905, rappresentata dal suo Presidente, Prof. Gian Maria Fara, (da ora in poi per brevità "EURISPES SARDEGNA")

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- La L.r. n.8 del 07/02/2011, ha istituito il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
- Il Garante svolge, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, senza alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale, come previsto dall'art. 3 della succitata legge istitutiva, le seguenti funzioni: la promozione di iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi, l'assunzione di ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione nonché la collaborazione all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
- per l'annualità 2023 la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ha programmato di perseguire l'obiettivo di porre in essere azioni di sensibilizzazione e di promuovere i diritti dei minori nelle scuole e nella società, attraverso azioni di prevenzione, e contrasto verso alcuni fenomeni (Povertà Minorile - Dispersione Scolastica – Orientamento - Salute Mentale - Ambiente Digitale - Partecipazione delle persone di minore età);

Tra le azioni, mediante le quali la Garante intende perseguire i suddetti obiettivi, sono contemplati:

- la stipula di un Protocollo d'Intesa fra Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e l'Eurispes Sardegna;



- l'approfondimento dell'indagine sulla Dispersione Scolastica già avviata dall'Eurispes Sardegna, per ricercare l'origine e la specificità delle cause che hanno indotto un così elevato numero di studenti e studentesse in età di obbligo scolastico ad abbandonare precocemente la scuola.
- la sollecitazione allo sviluppo di progetti di orientamento;
- l'osservazione e il monitoraggio dello stato di attuazione dei diritti delle persone di minore età.

CONSIDERATO CHE:

- L'*Eurispes Sardegna* è un ente privato senza scopi di lucro, che opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale e ha realizzato, coinvolgendo le scuole dell'Isola, anche durante il *lock down*, numerose ricerche, tra le quali il *Cyberbullismo*, il *Tabagismo*, *La Dispersione Scolastica*, *I Giovani e la Rete*, *Gli Alunni con Disabilità* e *La Solitudine della Pandemia*;
- gli studi, le ricerche ed i dati prodotti dall'*Eurispes Sardegna* in numerose occasioni, hanno animato il dibattito sociale, politico ed economico e sono diventati strumento di riflessione e di orientamento dei processi decisionali politici e legislativi.
- La Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Dott.ssa Carla Puligheddu, ha individuato nell'*Eurispes Sardegna*, un autorevole partner strategico per realizzare iniziative comuni di studio e ricerca nei vari ambiti della vita sociale, con particolare riferimento alle problematiche relative al mondo dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
- L'*Eurispes Sardegna*, al fine di rafforzare la propria attività di ricerca, ha positivamente recepito l'interesse, manifestato dalla Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, a stipulare un accordo di partnership, condividendone le finalità istituzionali e le motivazioni;
- Le Parti convengono pertanto di stipulare un protocollo d'intesa per avviare una collaborazione finalizzata a favorire e sviluppare, nell'ambito delle materie di competenza, descritte in premessa, interventi sinergici per la diffusione della cultura di attenzione all'infanzia e all'adolescenza.

Tutto ciò premesso e condiviso con il presente accordo, redatto in duplice copia, si conviene quanto segue:

Articolo 1 - La premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e vincolano le Parti alla loro osservanza.

Articolo 2 - Finalità dell'accordo.

2.1 Il presente Protocollo persegue lo scopo di instaurare un rapporto di collaborazione fra le Parti, per favorire, nel rispetto delle rispettive e specifiche competenze, la condivisione di dati e informazioni e la realizzazione di iniziative comuni di studio e ricerca nei vari ambiti della vita sociale, con particolare riferimento alle problematiche relative al mondo dell'Infanzia e dell'Adolescenza;

2.2 Al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati da conseguire, le parti possono estendere ad soggetti titolari di funzioni connesse a quelle previste dal presente protocollo.



Articolo 3 - Impegno delle Parti.

3.1 Le parti si impegnano, sulla base delle proprie competenze, a individuare specifici temi che concorrano al perseguimento delle finalità di cui all'art.2.

3.2 La sottoscrizione del presente Atto non comporta di per sé impegni di spesa o altri costi a carico di nessuna delle Parti.

Articolo 4 - Gestione delle Attività.

4.1 Le attività oggetto del presente Protocollo si svolgeranno sulla base dei programmi annuali preventivamente elaborati e concordati dalle Parti e attraverso i quali saranno specificamente declinati gli interventi da svolgere in collaborazione.

4.2 Per la prima annualità di validità del presente protocollo, il programma annuale avrà ad oggetto;

- l'approfondimento dell'indagine sulla Dispersione Scolastica già avviata dall'Eurispes, per ricercare l'origine e la specificità delle cause che hanno indotto un così elevato numero di studenti e studentesse in età di obbligo scolastico ad abbandonare precocemente la scuola.
- la sollecitazione delle scuole, anche attraverso l'USR, allo sviluppo di progetti di orientamento, a partire dalla scuola primaria;
- l'osservazione e il monitoraggio dello stato di attuazione dei diritti delle persone di minore età

Art. 5 Referenti

5.1 Sono designati quali referenti del presente Protocollo:

La *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Sardegna*: Dr.ssa Carla Puligheddu

Il *Direttore dell'Eurispes Sardegna*: Avv. Gerolamo Balata

Articolo 6 - Diritti di proprietà intellettuale.

6.1 Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Protocollo.

6.2 L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicità in generale del presente accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso, dovranno essere previamente concordati. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa ed il relativo uso potrà essere consentito all'altra Parte solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria.

Articolo 7 - Tutela dei dati personali.

7.1 Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati rientranti nell'oggetto del presente Accordo.



7.2 I dati qui riportati, cui le Parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679.

Articolo 8 - Durata, Risoluzione e Recessione.

8.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di tre anni, rinnovabili previo consenso scritto tra le Parti.

8.2 Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, mediante preavviso di 3 (tre) mesi da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (rispettivamente agli indirizzi)

8.3 Lo scioglimento anticipato del presente accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa o dalle convenzioni operative.

Art. 9 Pubblicazione della Convenzione

9.1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Protocollo sui rispettivi siti Internet

La Garante
Dott.ssa Carla Puligheddu

Per l'Eurispes
Il Presidente
Prof. Gian Maria Fara